



UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA
(ULSA)

PROT.N. 220463

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA (ULSA)

- visto l'Art. 2 del Regolamento dell'Albo degli Avvocati (Statuto ULSA, Appendice) recante le condizioni di iscrivibilità all'Albo dei laureati in giurisprudenza;
- visto il precedente provvedimento prot. n. 130102 del 25 febbraio 2013;
- ritenuto necessario aggiornare le norme che soddisfino alla condizione di «esperienza forense» e fissare norme oggettive che soddisfino la condizione di «speciale competenza in materia di lavoro»;
- sentiti gli Assessori;
- sentito il Presidente del Collegio di conciliazione e arbitrato;

DISPONE

1. I laureati in giurisprudenza che richiedono l'iscrizione all'Albo degli Avvocati presso il Collegio di conciliazione e arbitrato:

a) debbono essere iscritti in Italia o in altro Paese, al momento della domanda, da almeno sei anni all'Albo degli Avvocati, ai fini di soddisfare la condizione di «esperienza forense» di cui all'Art. 2 del Regolamento all'Albo degli Avvocati (Statuto ULSA, Appendice) e debbono presentare, al momento della domanda, pubblicazioni in materia di lavoro su riviste scientifiche a diffusione nazionale o comprovare il possesso di particolare perizia giudiziaria in materia di lavoro, ai fini di soddisfare la condizione di «speciale competenza», di cui al citato Art. 2 del Regolamento;

oppure

b) quantunque abilitati alla professione forense, debbono aver maturato esperienza almeno decennale quali Assistenti Legali o Assistenti agli Uffici Legali o comunque quali Officiali addetti ai servizi legali presso Enti della Santa Sede o dello Stato della Città del Vaticano.

2. Il presente Provvedimento entra in vigore dalla data odierna.

Dal Vaticano,

19. XII - 2022

✠ Giuseppe Sciacca